



C O M U N E D I M A N Z I A N A

Città Metropolitana di Roma Capitale

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma)

Tel. 0699674024 Fax 0699674021

Email : info@comune.manziana.rm.it

Ordinanza N. 19 del 18/05/2020

OGGETTO: CORONAVIRUS - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AL DECRETO LEGGE N. 33 DEL 16 MAGGIO 2020 ED ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO N. Z00041 DEL 16 MAGGIO 2020.

SEGRETARIO GENERALE

Il Sindaco

PREMESSO CHE con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per una durata di 6 mesi dalla data di emanazione del provvedimento;

VISTI E RICHIAMATI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2020 n. 45 che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTE E RICHIAMATE:

- la propria precedente ordinanza n. 10 in data 15 marzo 2020 avente ad oggetto “CORONAVIRUS - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI D.P.C.M. 11.03.2020. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1, COMMA 1, PUNTO 6);

- la propria precedente ordinanza n. 13 in data 23 marzo 2020 avente ad oggetto “EMERGENZA CORONAVIRUS – INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 10 DEL 15 MARZO 2020 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1, COMMA 1, PUNTO 6);
- la propria precedente ordinanza n. 18 in data 6 maggio 2020 avente ad oggetto “EMERGENZA CORONAVIRUS – NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAR DATA DAL 7 MAGGIO 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 (cd. Decreto Rilancio) contenente la disciplina dell'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown e, conformemente a quanto indicato dalla Funzione Pubblica con direttiva n. 3/2020, la conferma, fino al 31.12.2020, del lavoro agile a regime come modalità ordinaria del rapporto di lavoro pubblico, ma con opportuni adattamenti, laddove si manifesti la necessità di assicurare meglio e con tempi più celeri i servizi attraverso attività lavorative svolte di presenza, nelle sedi degli uffici;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

VISTO E RICHIAMATO il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-”;

CONSIDERATO che il citato decreto legge:

- stabilisce all'art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica»;
- stabilisce inoltre all'art.1, comma 14, che «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 15.»;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge sopra indicato;

CONSIDERATO che tali Linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali in materia di trasmissione del contagio da COVID-, per consentire il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;

CONSIDERATO che tali specifiche condizioni dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell'utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere relazione all'obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTE altresì le direttive della Funzione Pubblica n. 1/2020 e n. 2/2020 alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di emergenza epidemiologica da Covid;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 recante “ Ulteriori misure la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

RICHIAMATI:

- D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- lo Statuto comunale;
- la L. n. 24/2015;
- la L. n. 81/2017;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO di dover adottare ulteriori diverse disposizioni rispetto alle precedenti ordinanze sindacali, per il normale proseguimento delle attività istituzionali ampliando, in considerazione dei succitati provvedimenti degli Enti superiori, il novero di quelle indifferibili con riferimento all'utenza interna ed esterna al fine di fornire, per quanto di competenza, supporto al riavvio delle attività economiche private (produttive, industriali, commerciali) consentito con il DPCM del 26 aprile 2020 e garantire la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti;

VISTO E RICHIAMATO il del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 che pone in capo alle Amministrazioni l'obbligo di dare corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati, adeguando il principio secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive commerciali.

RITENUTO altresì che situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall'art. 6 della Legge 24.7.2008 n. 125;

ORDINA

1. la ricezione del pubblico presso tutti gli uffici comunali è consentita alle condizioni di cui ai punti a seguire;
2. verranno assicurate da parte degli uffici comunali, quali attività indifferibili con riferimento all'utenza interna ed esterna al fine di fornire per quanto di competenza supporto al riavvio delle attività economiche private (produttive, industriali, commerciali) consentito con il DPCM del 26 aprile 2020, le seguenti attività istituzionali:

Ufficio di Staff del Sindaco

- *Segreteria del Sindaco*
- *Comunicazione Istituzionale, Sito Web e Social network*
- *Segreteria*

Area Amministrativa

- *Servizio Protocollo URP*
- *Servizio informatico*
- *Servizi demografici*
- *Assistenza sociale*

Area Tecnica

Tutti i servizi

Area Assetto Uso e Sviluppo del Territorio

Tutti i servizi

Area Finanziaria

- *Servizio Finanziario*
- *Servizio Personale*
- *Servizio entrate comunali*

Area Sicurezza

- *Polizia Locale*
- *Protezione Civile*

3. I cittadini/utenti dovranno contattare gli uffici comunali telefonicamente o digitalmente tramite gli indirizzi di posta elettronica come da elenco allegato (All. A) anche al fine di fissare un eventuale appuntamento. In ogni caso, le regole applicabili agli uffici aperti al pubblico sono di seguito sintetizzate:

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- Sarà promosso il contatto con le persone, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche. Ove ciò non sia possibile, l'accesso delle persone dovrà avvenire secondo

- la modalità programmata dell'appuntamento, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di utenti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo).
- Saranno riorganizzati gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le singole postazioni di lavoro, sia tra le persone (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
 - L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
 - Nelle aree di attesa, saranno messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani persone, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con materiale cartaceo.
 - L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di persone esterne può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
 - L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso all'utente).
 - Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
 - Sarà assicurata una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo utente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
 - Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
4. dovranno comunque assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali i Capi Area, in funzione del loro ruolo dirigenziale e di coordinamento;
5. E' demandato ai Capi Area:
- il compito di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi flessibilizzando l'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale che preveda la rotazione del personale che presta l'attività lavorativa in sede ovvero in modalità agile secondo soluzioni uniformi tra le Aree che saranno adottate su coordinamento del Segretario Generale;
 - il compito di organizzare il lavoro secondo modalità flessibili che contemperino il lavoro agile con le esigenze dei cittadini. L'attuazione delle misure previste sarà oggetto di valutazione ai fini della performance;
 - l'applicazione, da parte dei dipendenti della competente Area, delle prescrizioni di cui al precedente punto 2 ove di competenza;
 - la previsione di una reportistica giornaliera sugli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile. A tal fine, saranno predisposte a cura del Segretario Generale apposite schede o documenti di sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile con riferimento a periodi temporali più estesi.
6. la presente ordinanza deve essere immediatamente comunicata a tutto il personale dipendente, al Consiglio comunale e pubblicata sul sito internet istituzionale ed all'albo pretorio.
7. copia della presente ordinanza deve essere trasmessa alla Prefettura di Roma ed al Comando Stazione Carabinieri di Manziana.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Manziana. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Manziana, 18/05/2020

Il Sindaco
BRUNI BRUNO
Sottoscritto digitalmente